



SENTENZA N. 226/2024

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In Nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA**

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. **74191/PC** del registro di segreteria, depositato in data 18/12/2023 da **(omissis)**, nata **(omissis)** elett.te dom.ta in Napoli alla via Toledo n. 156 presso lo studio dell'Avv. Nicola Noviello (pec: nicolanoviello@avvocatinapoli.legalmail.it) che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso, contro l'INPS per il rimborso oneri di riscatto a fini pensionistici della somma di € 899,68;

**Esaminati** i documenti e gli atti tutti della causa;

**Uditi** alla pubblica udienza del 16 aprile 2024 gli Avvocati Giuseppe Tizzano per delega orale dell'avvocato costituito per la ricorrente, che ha confermato le note di udienza da ultimo depositate, e Nicola Di Ronza per l'Ufficio Avvocatura INPS, che ha aderito alla duplice domanda di parte attrice di dichiarazione della cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese di lite;

**RITENUTO IN FATTO**

Con il ricorso la signora **(omissis)**, già dipendente del Comune di Afragola e dal settembre 2018 pensionata Gestione ex INPDAP, ha rappresentato di essere creditrice nei confronti dell'INPS della somma di € 899,68 quale differenza in di lei

favore del rimborso oneri di riscatto a fini pensionistici di un corso di assistente sociale come da determina INPS n. DTO07200400113000 del 14/12/2004 (con la quale le veniva concesso otteneva il riscatto in parola, mediante n. 72 trattenute mensili sullo stipendio, per complessivi € 5.921,03 dal gennaio 2005 al dicembre 2010) successivamente modificata con determinazione INPS n. DTO 07201350001622 del 25/1/2013 (con la quale si rideterminava -dimezzandola- l'entità del riscatto in sole 36 rate); ha altresì esposto in proposito la ricorrente, che a seguito di quest'ultimo provvedimento di rideterminazione, l'INPS provvedeva a restituire in data 18/9/2019, anziché l'importo dovuto di € 3.084,11 (che il Comune di Afragola rimetteva all'INPS per compensazione), quello inferiore di € 2.184,43, senza mai motivare l'operata riduzione, neppure in riscontro ad apposita pec di diffida notificata dall'odierna ricorrente all'Istituto previdenziale in data 9/1/2020. La signora (omissis), rilevando di essere tuttora creditrice nei confronti dell'INPS della somma residua (€ 899,68), ha precisato che l'identica pretesa instaurata per emissione di decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Napoli Nord, è stata esitata con declaratoria di difetto di giurisdizione in favore di questa Corte dei conti.

Con memoria di costituzione e difensiva dell'INPS - Ufficio Advocatura si rappresentava la correttezza della somma rimborsata, in quanto corrispondente *“alla differenza tra gli oneri pagati (considerati nella somma quantificata per il pagamento una tantum) detratta la ritenuta erariale”*; ricostruendo in dettaglio la fattispecie oggetto di causa, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.

Con note di udienza trasmesse in data 10/4/2024, parte attrice ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, rappresentando in proposito che i chiarimenti richiesti anche via pec dalla odierna ricorrente all'INPS sulla vicenda

in parola, non hanno mai ricevuto alcun esito, così aprendo la strada alla presente controversia; per tal motivo, ha fatto istanza di compensazione delle spese di lite.

Il giudizio è, quindi, passato in decisione, con pubblicazione in data odierna del dispositivo.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

L'oggetto della causa è rappresentato dalla domanda della signora (omissis) titolare di pensione diretta iscr. n. 70342403 quale ex dipendente del Comune di Afragola, finalizzata ad ottenere pagamento della somma di € 899,68 quale differenza di onere di riscatto a fini pensionistici versato in eccedenza.

Riguardo la vicenda dedotta in giudizio, prospettata in gravame nei termini compendiati nella premessa in fatto, l'Ufficio Avvocatura INPS ne ha illustrato la ricostruzione, non contestata da parte attrice che anzi ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, nei termini che seguono.

*“[...] la rettifica del riscatto non è stata dovuta ad alcun errore dell'ente previdenziale dal momento che essa è stata dovuta alla ricongiunzione di periodi (incluso un periodo di maternità) che la ricorrente aveva, precedentemente, richiesto di riscattare. Una volta coperti questi periodi da contribuzione ricongiunta, l'onere di riscatto è stato rideterminato su un periodo più basso, riducendo anche l'onere a carico dell'interessata.*

*Fatta questa preliminare premessa, il pagamento netto di € 2184,43 (somma restituita nel 2019 e non contestata) corrisponde alla differenza tra gli oneri pagati (considerati nella somma quantificata per il pagamento una tantum) detratta la ritenuta erariale. Difatti, la maggior somma a suo tempo pagata dalla ricorrente, ha dato luogo in suo favore ad una deducibilità maggiore rispetto a quella alla quale avrebbe avuto diritto una volta ridotto l'importo dell'onere a € 3084,11.*

*L'articolo 10, comma 1, lettera e) del TUIR prevede, infatti, che dal reddito complessivo si deducono i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione e i riscatti di periodi assicurativi”.*

L'espressa richiesta di parte ricorrente di dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda dedotta in giudizio, con l'adesione del Difensore dell'INPS manifestata all'odierna udienza, ovviamente consente a questo Giudice di riconoscere l'esistenza dei presupposti per la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Riguardo le spese del giudizio, il Giudice Monocratico reputa di doverle senz'altro compensare, accogliendo l'istanza della ricorrente in proposito, vista l'adesione sul punto di controparte.

**P.Q.M.**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, DICHIARA l'intervenuta CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE sulla domanda della signora (omissis) di rimborso oneri di riscatto a fini pensionistici della somma di € 899,68 e COMPENSA le spese di lite.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 16 aprile 2024.

**IL GIUDICE MONOCRATICO**

**(Rossella Cassaneti)**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA 18.04.2024**

*Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)*